

COMUNE DI CEVIO

Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi per l'efficienza ed il risparmio energetico e a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia

Questo documento contiene:	pagina
A) Indice degli articoli del Regolamento	I
B) Regolamento	1 – 5

**INDICE DEGLI ARTICOLI DEL
REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE
L'EROGAZIONE DI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA
E IL RISPARMIO ENERGETICO E A FAVORE DELL'USO
DI ENERGIE RINNOVABILI NELL'EDILIZIA**

CAPITOLO I	Disposizioni generali
Art. 1	Scopo, obiettivi
Art. 2	Base legale
Art. 3	Consulenza
Art. 4	Campo d'applicazione
Art. 5	Disponibilità di credito
Art. 6	Beneficiari
Art. 7	Richieste incentivi
Art. 8	Decisioni
Art. 9	Modalità di versamento
CAPITOLO II	Incentivi
Art. 10	Risanamento edifici – PECO. scheda C.6
Art. 11	Conversione generatori di calore negli edifici PECO. scheda C.8
Art. 12	Risanamento impianti a legna – PECO. scheda C.12
Art. 13	Acquisto elettrodomestici – PECO. scheda C.14
Art. 14	Acquisto benzina alchilata – PECO. scheda C.15
Art. 15	Acquisto veicoli elettrici – PECO. scheda D.3
Art. 16	Acquisto bici elettriche – PECO. scheda D.7
Art. 17	Abbonamenti trasporto pubblico
CAPITOLO III	Disposizioni finali
Art. 18	Contestazioni
Art. 19	Diritto suppletorio
Art. 20	Entrata in vigore

**Regolamento comunale
concernente l'erogazione di incentivi per l'efficienza
ed il risparmio energetico e a favore dell'uso di energie
rinnovabili nell'edilizia**

(del 19 dicembre 2016)

**CAPITOLO I
Disposizioni generali**

- Scopo, obiettivi** **Art. 1** Con il presente Regolamento si vuole promuovere, in ambito comunale e per il tramite di incentivi finanziari alla cittadinanza, delle misure di efficienza e risparmio energetico, come pure a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia, volte al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica che la Svizzera, anche grazie alla collaborazione di Cantoni e Comuni, si prefigge di ottenere.
- Base legale** **Art. 2** Il presente Regolamento si basa sull'applicazione delle seguenti normative:
- articoli 186 e seguenti della Legge organica comunale del 10.03.1987;
 - Legge sull'energia del 08.02.1994;
 - Legge edilizia del 13.03.1991 e relativo Regolamento d'applicazione;
 - Legge federale sull'energia del 26.06.1998;
 - Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ del 08.10.1999;
 - Regolamento cantonale sull'utilizzazione dell'energia del 16.09.2008;
 - Regolamento cantonale del Fondo per le energie rinnovabili del 29.04.2014.
- È inoltre richiamato ed applicato il PECO. (Piano energetico comunale) del Comune di Cevio del 25.03.2016.
- Consulenza** **Art. 3** Per ogni consulenza e informazione in materia di misure di risparmio energetico e relativi incentivi è a disposizione l'Ufficio tecnico comunale. La consulenza è gratuita per i domiciliati e per i proprietari d'immobili situati nel comprensorio comunale di Cevio.
- Campo d'applicazione** **Art. 4** ¹ Nel limite della disponibilità del credito annuo attribuito specificatamente a questo scopo in sede d'approvazione del preventivo comunale, è riconosciuto un aiuto finanziario a favore di chi adotta, nell'ambito della propria economia domestica o nelle costruzioni di sua proprietà, misure di efficienza e risparmio energetico.
- ² Gli incentivi concessi sono specificati nel presente Regolamento.
- Disponibilità di credito** **Art. 5** ¹ La disponibilità di credito per gli incentivi, fissata annualmente in sede di preventivo comunale, è determinata dall'ammontare annuo accordato al Comune di Cevio per i contributi FER (Fondo energie rinnovabili), il quale viene tutto o in parte destinato al finanziamento di questi incentivi.
- ² Una volta utilizzato il credito a disposizione, le richieste d'incentivo pendenti vengono considerate nell'anno successivo.

Beneficiari	<p>Art. 6 ¹ I domiciliati, persone fisiche e persone giuridiche, possono beneficiare di tutti gli incentivi previsti nel presente Regolamento, senza limitazione di reddito.</p> <p>² I non domiciliati, in quanto proprietari di un immobile nel comprensorio comunale di Cevio, possono beneficiare esclusivamente degli incentivi nell'ambito delle costruzioni o a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia. Per beneficiare degli incentivi i non domiciliati devono disporre di un reddito fiscale imponibile inferiore a CHF 40'000.00. Fa stato l'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.</p> <p>³ I richiedenti devono fornire gratuitamente tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto all'incentivo richiesto, autorizzando inoltre il Municipio e l'Amministrazione comunale ad esaminare i dati e gli atti pertinenti, come pure a farne richiesta agli uffici competenti. In caso di mancata collaborazione in questo senso, l'incentivo richiesto sarà negato.</p>
Richieste incentivi	<p>Art. 7 ¹ Le richieste degli incentivi vanno presentate secondo le modalità stabilite dall'Ufficio tecnico comunale, riservate le disposizioni indicate dal Municipio mediante ordinanza municipale.</p> <p>² Possono essere presentate delle richieste per ogni misura applicata a partire dal 1° gennaio 2016, ritenuto che siano rispettate le condizioni fissate per beneficiare dell'incentivo richiesto.</p>
Decisioni	<p>Art. 8 Il Municipio è competente per decidere in merito alle richieste d'incentivo e, mediante ordinanza municipale, ha facoltà di delegare determinate competenze in materia all'Amministrazione comunale, limitatamente ad incentivi che non superano i CHF 500.00.</p>
Modalità di versamento	<p>Art. 9 Le modalità di versamento degli incentivi, se riconosciuti, sono fissate dal Municipio mediante ordinanza municipale.</p>

CAPITOLO II Incentivi

Risanamento edifici PECo. scheda C.6	<p>Art. 10 ¹ In applicazione della scheda C.6 del PECo, per il risanamento energetico dell'involucro di edifici esistenti sono concessi i seguenti incentivi:</p> <p>Fuori dai nuclei Raggiungimento standard CECE C (o superiore), +25% dei sussidi accordati secondo il Programma Edifici, ritenuto un contributo massimo di CHF 5'000.00.</p> <p>Nei nuclei (zona NV di PR) +25% dei sussidi accordati secondo il Programma Edifici per gli elementi risanati, ritenuto un contributo massimo di CHF 5'000.00.</p> <p>² Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.</p>
---	--

Conversione generatori di calore negli edifici
PECo. scheda C.8

Art. 11 ¹ In applicazione della scheda C.8 del PECO, sono concessi incentivi per la sostituzione di generatori di calore esistenti a olio, riscaldamenti elettrici diretti e generatori di calore esistenti a gas.

² Gli incentivi vengono concessi solo nell'ambito di interventi di risanamento energetico dell'involucro dell'edificio.

³ Per la sostituzione del generatore (olio o gas) e per la sostituzione del riscaldamento elettrico diretto, l'incentivo forfetario concesso è, al massimo, di CHF 2'000.00 e, al massimo, di CHF 3'500.00 solo nel caso di un nuovo sistema idraulico di distribuzione del calore fino a quel momento inesistente.

⁴ Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

Risanamento impianti a legna
PECo. scheda C.12

Art. 12 ¹ In applicazione della scheda C.12 del PECO, sono concessi incentivi per il risanamento di impianti a legna con impianti a legna centralizzati muniti di carica automatica (cippato di legna o pellet), a condizione che l'impianto funga da riscaldamento primario dell'abitazione e che l'edificio non si trovi in località servite da reti di teleriscaldamento o in zone potenzialmente allacciabili a reti di teleriscaldamento.

² In applicazione della scheda C.12 del PECO, sono inoltre concessi incentivi per il risanamento dei caminetti aperti, a condizione che fungano da impianto di riscaldamento primario. Devono essere caminetti chiusi (appositi monoblocchi vetrati) ed equipaggiati con un filtro antiparticolato (requisiti secondo l'art. 20 cpv 1 lettera h cifra 2 dell'OIA e abbattimento, nelle condizioni normali di esercizio, di almeno il 60% della concentrazione di polveri fini).

³ L'entità dell'incentivo è pari a CHF 1'000.00 per impianto.

⁴ Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

Acquisto elettrodomestici
PECo. scheda C.14

Art. 13 ¹ In applicazione della scheda C.14 del PECO, sono concessi incentivi per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica e meglio come specificato nell'apposito sito www.topten.ch

² L'entità dell'incentivo è pari al 50% del costo d'acquisto (fa stato la fattura o lo scontrino d'acquisto), fino ad un massimo di CHF 500.00 per apparecchio.

³ L'incentivo è concesso solo per apparecchi acquistati in Svizzera.

⁴ Per ogni economia domestica è concesso un incentivo per ogni tipo di elettrodomestico una volta nell'arco di 10 anni.

⁵ Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

Acquisto
benzina alchilata
PECo. scheda C.15

Art. 14 ¹ In applicazione della scheda C.15 del PECO, sono concessi incentivi per l'utilizzo di benzina alchilata per attrezzi, apparecchi e macchinari con motore a scoppio a 2 o 4 tempi.

² L'entità dell'incentivo è pari a CHF 2.50 al litro, fino ad un massimo di 30 litri all'anno per economia domestica.

³ L'incentivo è concesso solo per benzina acquistata in Svizzera.

⁴ Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

Acquisto
veicoli elettrici
PECo. scheda D.3

Art. 15 ¹ In applicazione della scheda D.3 del PECO, sono concessi incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici allo scopo di ridurre il consumo di carburanti.

² L'entità dell'incentivo, per veicolo, è pari a CHF 400.00 all'anno per i primi 5 anni, quindi un incentivo totale di CHF 2'000.00. La vendita o la rinuncia al veicolo nei primi 5 anni comporta la rinuncia all'incentivo.

³ L'incentivo è concesso solo per veicoli acquistati in Svizzera.

⁴ Per ogni beneficiario è concesso l'incentivo per l'acquisto di un veicolo elettrico una volta nell'arco di 5 anni.

⁵ Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

Acquisto
bici elettriche
PECo. scheda D.7

Art. 16 ¹ In applicazione della scheda D.7 del PECO, sono concessi incentivi per l'acquisto di biciclette elettriche allo scopo di promuovere la mobilità lenta e per contribuire a migliorare la salute dell'ambiente e della popolazione, riducendo il consumo di carburanti.

² L'entità dell'incentivo è pari al 10% del costo d'acquisto (fa stato la fattura o la ricevuta d'acquisto), ritenuto un massimo di CHF 300.00.

³ L'incentivo è concesso solo per biciclette acquistate in Svizzera.

⁴ Per ogni beneficiario è concesso questo incentivo una volta nell'arco di 5 anni.

⁵ Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

Abbonamenti
trasporto pubblico

Art. 17 ¹ Con riferimento agli obiettivi generali del PECO, sono concessi incentivi per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, sia quale misura di sostegno sociale, sia allo scopo di favorire il trasporto pubblico a tutela dell'ambiente, per il contenimento del traffico privato e la riduzione del consumo di carburanti.

² Possono beneficiare di questo incentivo i giovani in formazione e gli studenti fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni e le persone anziane in età AVS.

³ L'incentivo è concesso per ogni tipo d'abbonamento concernente la rete Svizzera del trasporto pubblico, fatta eccezione per l'abbonamento metà prezzo.

⁴ Per i giovani in formazione e gli studenti l'incentivo è pari al 50% del costo dell'abbonamento e per gli anziani è pari al 35% del costo dell'abbonamento, ritenuto in ogni caso un incentivo massimo di CHF 500.00 all'anno per richiedente.

⁵ Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

CAPITOLO III Disposizioni finali

Contestazioni	Art. 18 Le contestazioni inerenti l'applicazione del presente Regolamento possono essere fatte oggetto di reclamo al Municipio. Contro le decisioni del Municipio, è dato ricorso al Consiglio di Stato a norma della Legge organica comunale.
Diritto suppletorio	Art. 19 Per tutto quanto non è contemplato dal presente Regolamento, il Municipio deciderà di caso in caso, sulla base delle leggi e regolamenti vigenti e applicabili nella fattispecie.
Entrata in vigore	Art. 20 Il presente Regolamento entra in vigore una volta approvato dalle competenti Autorità comunali e cantonali.

Adottato dal Consiglio comunale con risoluzione del 19 dicembre 2016.

Pubblicato nel periodo dal 22 dicembre 2016 al 15 febbraio 2017.

Approvato dalla Sezione cantonale degli enti locali con risoluzione del 14 marzo 2017.